

proprio effettivo fabbisogno, ogniqualvolta necessario, fino a che la consistenza della riserva lo consenta; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e

rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente (in %)
09.0019	7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00	Ferro-silicio	12 600	0

Nei limiti di questo contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.

2. Le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali secondo un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. Una prima parte di 11 340 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	1 941
Danimarca	1
Germania	7 223
Grecia	176
Spagna	300
Francia	177
Irlanda	1
Italia	595
Portogallo	28
Regno Unito	898

3. La seconda parte di 1 260 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2 — ovvero la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni esposte in appresso.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento, e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente a tale fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile